

LEGGE 27 febbraio 2026, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance. (26G00043)

(GU n.49 del 28-2-2026)

Vigente al: 1-3-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Crosetto, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 201

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «equipaggiamenti militari» sono inserite le seguenti: «e di difesa civile» e la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti»;

al comma 2, le parole: « , già presenti sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «già presenti nel territorio» e dopo la parola: «rinnovati» è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 3, la parola: «risorse» è sostituita dalle seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie»;

alla rubrica, la parola: «militari» è soppressa.

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «I giornalisti», dopo le parole: «all'Ordine dei giornalisti» e dopo le parole: «di conflitto armato» è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: «riconosciuto» è sostituita dalla seguente: «concesso» e la parola: «concesso» è sostituita dalla seguente: «assegnato»;

al secondo periodo, le parole: «potrà essere ammesso a» sono sostituite dalle seguenti: «può ricevere» e le parole: «e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a» sono sostituite dalle seguenti: « , nel limite massimo complessivo di spesa di».

Al titolo, la parola: «militari» è soppressa.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 201

Testo del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 27 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 12), recante: «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance». (26A00993)

(GU n.49 del 28-2-2026)

Vigente al: 28-2-2026

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

((Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini))

1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari **((e di difesa civile))**, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi **((stabiliti))**.

2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini **((già presenti nel territorio))** nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati, a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle **((risorse umane, strumentali e finanziarie))** previste a legislazione vigente.

Art. 2

Sicurezza dei giornalisti freelance

1. I giornalisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato **((,))** devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in via sperimentale per l'anno 2026 è **((concesso))** un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, **((assegnato))** su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore **((può ricevere))** un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro **((, nel limite massimo complessivo di spesa di))** 600.000 euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a

sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.